

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE

PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI - QUAR

TIERE S.ELIA - (Programma d'intervento n.1211).= 1^a Lotto

- Importo al netto di ribasso L. 442.568.571.=

- Impresa Luigi SARDELLA e Figli - S.r.l. - FASANO

- Repertorio N. 5425

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantino, addì *due*
del mese *dicembre* in Brindisi e nella Sede dello Istitu
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi - Via G.B.Casimiro n.27.=

Innanzi a me, Dott.Ing.Giovanni ROMA Direttore Genere
rale f.f. dell'Istituto predetto, autorizzato con de-
libera n.1914 in data 26/2/1971 del Consiglio di Ammin
nistrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti
relativi alle costruzioni nello interesse dell'Istituto
stesso, ai sensi degli artt.151 e 153 del T.U. ap-
provato con R.D. 28.4.1938, n.1165, richiamati in vi-
gore dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408, si sono
personalmente costituiti:

1°) - Il Dott.Raffaele FISCHETTO nato

BRINDISI
FUNGZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Giovanni Roma)
7/5/1972 a
Giovanni Roma

Brindisi e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°) - Il Sig. Tommaso SARDELLA, nato in Fasano il 3 Aprile 1927 e ivi residente alla Via Vittorio Emanuele Orlando n.58 quale Amministratore unico della Società a responsabilità limitata Luigi SARDELLA e Figli con sede in Fasano alla Via Madonna della Stella n.2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citata Società a.r.l. con verbale del 3 Novembre 1971, che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera A.=

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.=

SI PREMETTE:

A) - CHE la GESCAL, con nota Prat. n.BR/1/III/G -Prot. II/2/2 n.16592/69 del 21 Maggio 1969, ha comunicato che il Comitato Centrale con delibera n.1409 del 17 Settembre 1968, in applicazione di quanto stabilito dall'art.23/d della Legge 14/2/1963, n.60 e dall'art. 31/i del Regolamento di Attuazione, ha deliberato il

conferimento dell'incarico di Stazione Appaltante, per la costruzione di alloggi da destinare alla generalità dei lavoratori da realizzare, con il 3° piano triennale, nel Comune di Brindisi per l'importo di milioni 972,5;

B) - CHE la Gescal, con nota Prot.II/2 n.4339/70 del 24/7/1970, ha comunicato di avere approvato il 3 Luglio 1970 il programma d'intervento n.1211 per costruzioni in Brindisi;

C) - CHE allestito il progetto, relativo alla costruzione di due palazzine, con 7 elementi di scale, composte di n.60 alloggi con n.392 vani in Brindisi, a cura del Dott.Arch.E.Nespega, Ing.E.Antonio Corrado, Ing.Caradorini, Ing.M.Bolognese, Ing.N.Vivarelli,, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.300 del 24/6/1971 per un ammontare complessivo di L.466.751.354 di cui Lire 454.475.838 a base d'asta; autorizzando altresì lo appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

D) - CHE l'esperimento delle licitazioni per l'appalto della succitata costruzione indette il 6/8/1971, 9/9/1971, 22/9/1971 andarono deserte per motivi vari;

E) - CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 12/10/1971 ad ore undici, si inviava in vito di partecipazione a n.82 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 30 Settembre 1971, n.6266, che viene allegato al presente contratto sotto la lettera B, stabilendosi all'11^o Ottobre 1971 a ore dodici la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

F) - CHE esperita la detta licitazione privata in data 12/10/1971, i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa SARDELLA Luigi e figli s.r.l. da Fasano col ribasso d'asta di L.2,42% (lire due e ventesiimi quarantadue per cento), come da verbale in data 42 Ottobre 1971, che viene allegato al presente contratto sotto la lettera C;

G) - CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera D e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici;

H) - CHE l'Impresa Luigi SARDELLA e figli s.r.l. da Fasano intende costituire la cauzione definitiva, a

garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di L.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di L.2,42% (lire due e centesimi quaranta due per cento).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Le costituite parti convengono quanto segue:

ART. 1 - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati comprese n. ^{TAVOLE} 94 contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera E/1 a E/94 tutti controfirmati dal Sig. Tommaso SARDELLA in nome e per conto della Impresa Luigi SARDELLA e figli da Fasano, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Luigi SARDELLA e figli s.r.l. da Fasano "IMPRESA".=



ART. 2 - Il Dott. Raffaele FISCHETTO nella sua espres-
sa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che
rappresenta cede all'Impresa Luigi SARDELLA e Figli
da Fasano la quale, a mezzo del proprio rappresentan-
te costituito Sig. Tommaso SARDELLA, accetta l'appalto
per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle Case
per Lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi - I°
Lotto - P.I.n.1211 - giusto progetto redatto dallo
Arch.E.Nespega, dall'Ing. Antonio E. Corrado, Ing. F.
Caradorini, Ing. M. Bolognese, Ing. N. Vivarelli ed appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione integrato per
la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con de-
libera n.300 del 24/6/1971 per l'importo complessivo
di L.466.751.354.= (lire quattrocentosessantaseimilio
nisettecentocinquantunomilatrecentocinquantaquattro)
di cui L.454.475.838.= (lire quattrocentocinquanta-
quattromilioniquattrocentosettantacinquemilaottocen-
totrentotto) in cifra tonda ed a base d'asta che, per
effetto del ribasso di L.2,42% (lire due e centesimi
quarantadue per cento) e di quello aggiunto di Lire
L.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per
fidejussione bancaria, in tutto L.2,62% (lire due
e centesimi sessantadue per cento) sui prezzi del pro-
getto, si riducono a L.442.568.571.= (lire quattro-
centoquarantaduemilionicinquecentosessantottomilacon-

quecentosettantuno).=

ART. 3 - In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, N.1063.=

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.=

ART. 4 - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto.=

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori

DI BRINDISI
UFFICIO TECNICO
FONZIONARIO ROGANTE
Giovanni Roma
CASA POPOLARE PER IL LAVORO

pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.=

ART. 5 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa Luigi SARDELLA e Figli da Fasano presta la cauzione di L.22.173.876.== (Lire Ventiduemilionicentosettantatremilaottocentosettantasei), mediante atto di fidejussione bancaria numero 555 del 26 Ottobre 1971, fino alla concorrenza di L.22.173.876.= (lire ventiduemilionicentosettantatremilaottocentosettantasei), rilasciata dalla Banca First National City Bank - Sede di Milano, che resta allegata al presente atto sotto la lettera F.=

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.=

ART. 6 - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non consi-

derato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.=

ART. 7 - L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.=

ART. 8 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.=

ART. 9 - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23/5/1924, N.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modifi-

cazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge
10/12/1953, N.936.=

ART. 10 - A norma dell'art.339 della Legge sui La-
vori Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga
a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori
oggetto del presente contratto senza l'esplicito pre-
ventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione
e di risarcimento dei danni.=

ART. 11 - Nell'esecuzione dei lavori che formano og-
getto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente, tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli ope-
rai dipendenti delle aziende industriali edili ed affi-
ni e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svol-
gono i lavori anzidetti.=

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il con-
tratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, an-
che nei rapporti con i Soci.=

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o rece-
da da esse e indipendentemente dalla natura industria-
le e artigiana dalla struttura e dimensione dell'Im-
presa stessa e da ogni altra sua qualificazione giu-

ridica, economica e sindacale.=

ART. 12 - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzi dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.=

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.=

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.=

ART. 13 - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla

sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.=

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.=

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.=

ART. 14 - Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.=

ART. 15 - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto, per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie

che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14 Febbraio 1963, n.60 e 11 Ottobre 1963, n.1471.=

ART. 16 - E' altresì a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa - il contributo di L.1,00‰ (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.=

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.=

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della regis

strazione a tassa fissa a norma dell'articolo 33 della Legge 14 Febbraio 1963, N.60.=

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate tredici e righe cinque sino a questo punto della quattordicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.=

Firmato: Raffaele FISCHETTO; Tommaso SARDELLA; Giovanni
ROMA - Funzionario Rogante.=

UFFICIO REGISTRO = BRINDISI

Esatte Lire Ventisettemilaottocento - Registrato il
6/12/1971 al N.2369 - Mod.I.=

IL CASSIERE

IL DIRETTORE DI 2^A CLASSE

F/t°: Illeggibile

F/t°: Rinadli Dott.Carmelo

Per copia conforme

